

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 464

—

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

TRANTINO, PAZZAGLIA, SERVELLO, VALENSISE, MACALUSO, MACERATINI, STAITI di CUDDIA delle CHIUSE, ABBATANGELO, FINI, TASSI, MANNA, FORNER, BERSELLI, AGOSTINACCHIO, MATTEOLI, ZANFAGNA

Presentata il 16 settembre 1983

Norme concernenti la durata massima
della custodia preventiva

ONOREVOLI COLLEGHI! — Storicità di impegno consente di proclamarci estranei alle ondate emozionali dell'ultima ora. Non siamo spinti alla presente proposta dalle vicende di detenuti noti e notori, ma dal civile rispetto che in uno Stato di diritto si deve al principio di legalità e al cittadino inquisito, chiunque (perché al « chiunque » si rivolge la legge scritta) sia, ma sempre protagonista processuale e quindi meritevole di tutela legale, atteso che la custodia preventiva non deve essere (come purtroppo spesso è) anticipazione di pena ma strumento rituale di « ragionevole durata » (così detta icasticamente la Corte dei diritti dell'uomo), teso all'acquisizione genuina della prova e ad evitare la fuga dell'imputato.

Siamo estranei ai coinvolgimenti nominalistici per avere in Commissione giustizia prima, e con un'argomentata risoluzione allo stesso organo diretta, quindi, sempre (dalla « Reale-bis », alle leggi sull'emergenza, a quella che consegna il giudice e il destino di tanti uomini ai « pentiti », alla riforma del codice di procedura penale) posto la libertà del cittadino al di sopra di ogni altro valore, fermi nel richiedere rigore nella pretesa punitiva, ma fermissimi nel non consentire la *perpetuatio* di carcerazioni preventive offensive soprattutto per le nostre tradizioni giuridiche e censurate duramente dagli organismi internazionali di giustizia.

Pur convinti della necessità di giungere a soluzioni più riduttive, proponiamo

la riscrittura dell'articolo 272 del codice di procedura penale che apporti indifferibili innovazioni molto realistiche. Ne indichiamo alcune, tra le più incidenti:

a) la limitazione della custodia in corso di istruzione formale a dodici mesi e non a due anni, per reati puniti nel massimo con pena non inferiore a venti anni (si terrà organico conto della riduzione alla seguente lettera b);

b) il massimo della carcerazione preventiva non può superare, nella fase di giudizio, il doppio dei termini previsti, nelle specifiche diversificazioni, per l'istruzione, limitando il tetto in due anni come durata complessiva. Tale termine può essere aumentato della metà (tre anni nel massimo) per i reati ricadenti nell'area del terrorismo e delle forme associazionistiche comuni (mafia, camorra, 'ndrangheta);

c) al giudice istruttore viene negata la facoltà di riemettere provvedimenti di rigore contro un cittadino scarcerato, tranne che si versi nel caso di grave e imminente pericolo di fuga, per sbarrare furbesche porte di servizio;

d) non si deve scaricare sull'imputato l'impedimento di natura oggettiva;

e) una migliore topografia sistematica.

Alcuni critici diranno: il termine è breve. Paesi civili rispondono con la pratica di termini più ristretti: dagli USA alla Germania federale, dall'Inghilterra alla Spagna dove, in particolare, separatismo e terrorismo esistono, e dove il termine massimo è fissato in 18 mesi per delitti comuni e in due anni e mezzo per quelli « complessi ». Nella nostra epoca un

tetto di 18 mesi dovrebbe essere considerato il massimo accettabile.

Non siamo però ciechi davanti allo scenario allarmante di disfunzioni, a volte fino alla paralisi della macchina giudiziaria.

Ma non possiamo sterminare la libertà solo perché è difficile difenderla.

I nostri giudici sono i soli dipendenti dello Stato che non rispondono dei loro errori: siamo per la loro responsabilità disciplinare. Ma siamo altresì e soprattutto per il potenziamento di organici e strutture senza lentezze e senza restrizioni.

Devono avere tutto il necessario, ma devono fare presto e bene.

Non si può scaricare sul cittadino la ciclica e aggravantesi asma giudiziaria, i cui effetti patologici esigono cure e rimedi, e non indifferenza sino alla rassegnazione, che consacra la cronicità del male.

Una lunga ed ingiustificata carcerazione preventiva, che oggi può lambire la soglia degli undici anni, è tragedia disumana e devastante per singoli sventurati, per famiglie e interessi. Ancor più se talvolta essa è disposta soltanto quale strumento di tortura psicologica.

Un pronto e provato ergastolo è più civile di qualche mese di ingiusta carcerazione preventiva, quando una giustizia più celere poteva consentire accertata innocenza ed evitare inutile, ingiusta e perciò dannosa detenzione.

Siamo così persuasi, onorevoli colleghi, che la libertà si onora anzitutto con la legge. La presente proposta è una modesta ma urgente, propizia occasione, in attesa che una più idonea situazione di ordine pubblico e di organizzazione giudiziaria consenta decisioni di più ampio respiro.

PROPOSTA DI LEGGE

ARTICOLO UNICO.

L'articolo 272 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

« ART. 272 - (*Durata massima della custodia preventiva*). — La durata della custodia preventiva, quando si procede con la istruzione formale, non può oltrepassare i termini sottoindicati:

1) nei casi nei quali il mandato di cattura è facoltativo, quattro mesi, se per il delitto per il quale si procede la legge prevede la pena della reclusione superiore nel massimo a quattro anni; due mesi se la legge prevede una pena minore;

2) nei casi nei quali il mandato di cattura è obbligatorio, dodici mesi se per il delitto per il quale si procede la legge prevede la pena della reclusione non inferiore nel massimo a venti anni o la pena dell'ergastolo; otto mesi se la legge prevede una pena minore.

Quando si procede con istruzione sommaria, se la durata della custodia preventiva ha oltrepassato i quaranta giorni, senza che il pubblico ministero abbia fatto la richiesta per il decreto di citazione a giudizio o per la sentenza di proscioglimento, il pubblico ministero deve trasmettere gli atti al giudice istruttore perché si proceda con l'istruzione formale.

Nei procedimenti di competenza del pretore, quando la durata della custodia preventiva ha oltrepassato i venti giorni e non è stato emesso il decreto di citazione a giudizio, l'imputato deve essere scarcerato.

Se l'ordinanza di rinvio a giudizio non è depositata in cancelleria entro i termini stabiliti nei precedenti commi, l'imputato deve essere scarcerato.

L'imputato deve essere altresì scarcerato se la durata complessiva della custodia preventiva ha superato, nella fase di giudizio, il doppio dei termini previsti

ai numeri 1 e 2 del primo comma del presente articolo.

I termini sopra previsti sono aumentati della metà quando trattasi di delitti commessi per finalità di terrorismo o di criminalità comune organizzata.

I termini stabiliti nel presente articolo rimangono sospesi durante il tempo in cui l'imputato è sottoposto ad osservazione psichiatrica e, nella fase del giudizio, durante il tempo in cui il dibattimento è sospeso o rinviato a richiesta dell'imputato o del difensore o comunque per fatto a lui imputabile, ovvero per causa di forza maggiore che impedisca di formare i collegi giudicanti o di esercitare la difesa, sempre che la sospensione o il rinvio non siano disposti per esigenze istruttorie, ritenute indispensabili con espressa indicazione nel provvedimento di sospensione o di rinvio.

Si osservano, per la competenza a decidere sulla scarcerazione, le disposizioni dell'articolo 279, in quanto applicabili.

Contro l'imputato scarcerato per decorrenza dei termini stabiliti nel presente articolo, non può essere emesso nuovo mandato od ordine di cattura o di arresto per lo stesso fatto. Tuttavia, il giudice istruttore, con l'ordinanza di rinvio a giudizio, può ordinare, entro i limiti complessivi della carcerazione preventiva, la cattura dell'imputato scarcerato per decorrenza dei termini previsti per la fase istruttoria, nei casi di grave e imminente pericolo di fuga.

Con l'ordinanza di scarcerazione, tanto nella fase istruttoria quanto in quella del giudizio, può essere imposto agli imputati uno tra gli obblighi indicati nell'articolo 282.

Se l'imputato trasgredisce agli obblighi impostigli o risulta che si è dato o è per darsi alla fuga, il giudice emette mandato di cattura, a seguito del quale decorrono nuovamente i termini di durata della custodia preventiva ».